



Tribunale Ordinario di Vicenza

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale di Vicenza - **sezione prima civile** - riunito in Camera di consiglio nelle persone di:

dr. Giuseppe Limitone	Presidente
dr. Giulio Borella	Giudice rel.
dr. Luca Emanuele Ricci	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel proc. n. **9321 / 2017** *reg. ist. fall.* instaurato per iniziativa di

con la difesa dell'avv. DORIA PAOLO di Vicenza, C.F. DROPLA64B11L840F, presso il quale sono domiciliati, come da procura in atti;

CONTRO

FALL. ESSICCATOIO BERICO S.R.L., p.iva 00848410247, in persona del Curatore p.t., con l'Avv.

domiciliato in _____, come da procura in atti;

in punto: opposizione allo stato passivo.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 19/12/2017 proponevano opposizione avverso lo stato passivo del FALL. ESSICCATOIO BERICO S.R.L., al quale avevan chiesto di venire insinuati per

l'importo di euro 451.145,79, in surroga o regresso verso la fallita, venendo escluso ex art. 61 l.f.

Con il ricorso gli opposenti insistevano per l'ammissione o, in via subordinata, per l'accertamento del diritto di regresso verso la fallita.

Si costituiva la curatela, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.

La causa veniva discussa all'udienza del 14.06.2018 e del 21.03.2019, all'esito della quale il giudice si riservava di riferire al collegio.

Essa veniva quindi discussa alla camera di consiglio del 04/04/2019 e decisa come segue.

MOTIVAZIONE

La domanda va accolta, con le precisazioni che seguono.

I ricorrenti erano soci e garanti, quali fideiussori, verso la società fallita e, in tale veste, venivano escussi dalla creditrice Banca del Centroveneto, cui versavano euro 451.125,79, in seguito a varie iniziative esecutive dell'istituto di credito.

Chiedono perciò, giusto regresso ex art. 1950 c.c. e surroga ex art. 1949 e 1203 n. 5) c.c., l'ammissione al passivo della fallita.

Il G.D., confermando il progetto di stato passivo stilato dal curatore, disponeva l'esclusione, ma questa appare in effetti non giustificata e lo stato passivo andrà dunque sul punto riformato.

L'art. 62 l.f. dispone infatti che *"Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata. Tuttavia il*

creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato, fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli...".

Ebbene, malgrado in giurisprudenza sia normalmente negato al coobbligato del fallito il diritto al concorso, fino a che il creditore non sia stato integralmente soddisfatto (cfr da ultimo Cass. 26003/2018), essendo ritenuto irrilevante un pagamento parziale, deve in contrario osservarsi che, in base al tenore letterale della norma, ad essere in discussione non è tanto il diritto del fideiussore di insinuarsi al passivo, quanto il diritto poi all'effettivo pagamento, da risolversi però, in forza del co. 3 della norma cit., in sede di riparto.

In altre parole il garante che abbia effettuato un pagamento parziale, rispetto al più ampio credito del creditore, ha diritto di regresso e, quindi, di insinuarsi al passivo della società fallita (a favore della quale aveva prestato garanzia), ma l'effettivo pagamento in suo favore rimarrà condizionato alla verifica, in sede di riparto, che il creditore abbia ricevuto o meno il pagamento integrale del proprio credito, atteso che, diversamente, le somme teoricamente spettanti al fideiussore dovranno essere destinate al creditore.

La domanda va dunque accolta, con onere del curatore di verificare, al momento del riparto, la sussistenza delle condizioni per l'effettivo pagamento del credito degli opposenti.

Le spese vanno comunque compensate, atteso che la decisione si muove in senso contrario rispetto all'orientamento più condiviso in giurisprudenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, come in epigrafe indicato, definitivamente decidendo:

ammette gli oppositori al passivo del fallimento come richiesto, in via chirografaria, con riserva di verificare in sede di riparto la sussistenza delle condizioni per l'effettivo pagamento del relativo credito.

Compensa le spese.

Si comunichi.

Vicenza, 08/04/18

Il Giudice est.

Il Presidente

(Dr. Elisabetta Lirio)

Depositato in cancelleria
oss. 16 Aprile 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Francesca Magni

